

NOTE ESPLICATIVE PENSIONE ANZIANITA'

Art. 3 del Regolamento di Previdenza.

La pensione di anzianità spetta con i seguenti requisiti:

- 60 ANNI DI ETA' E ALMENO 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA REGOLARE.
- RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DEL VOLUME D'AFFARI AI FINI IVA (requisito in vigore dal 1.1.2003).

Di seguito la tabella con i limiti di volume d'affari:

2003	€ 7.000,00
2004	€ 7.150,00
2005	€ 7.350,00
2006	€ 7.500,00
2007	€ 7.600,00
2008	€ 7.750,00
2009	€ 7.900,00
2010	€ 8.150,00
2011	€ 8.200,00
2012	€ 8.350,00
2013	€ 8.600,00
2014	€ 8.850,00
2015	€ 8.950,00
2016	€ 8.950,00
2017	€ 8.950,00
2018	€ 8.950,00
2019	€ 9.050,00
2020	€ 9.150,00
2021	€ 9.200,00

La decorrenza del trattamento è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza se perfezionati i requisiti richiesti.

Ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto a pensione, vengono conteggiate in misura intera soltanto le annualità per le quali è presente una ininterrotta iscrizione alla Cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno stesso, mentre le iscrizioni inferiori ad un anno vengono conteggiate in ragione di mesi.

Il calcolo del trattamento è misto e cioè reddituale fino al 31.12.2006 e contributivo dal 2007 in poi (misto).

I contributi obbligatori riferiti all'anno di maturazione del trattamento devono essere versati, anche in anticipo rispetto alle scadenze ordinarie previste, tramite i M.AV emessi dalla Cassa per mezzo della BPS:

- contributi soggettivo ed integrativo minimi;
- eccedenza del contributo soggettivo dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eccedenza del contributo integrativo dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

In caso di morosità (riferita alle annualità precedenti l'anno di maturazione del diritto) l'interessato ha tempo 90 gg per la regolarizzazione decorrenti dalla notifica della quantificazione della morosità. La regolarizzazione tardiva condiziona la decorrenza della pensione.

Ove il modello di dichiarazione ordinario *on line* non sia stato ancora prodotto in quanto non scaduto il termine di presentazione, il pensionando dovrà indicare negli appositi spazi dell'istanza, il reddito professionale ed il volume d'affari IVA presunti (prodotti nell'anno precedente alla maturazione del diritto). In questo caso verranno emessi appositi M.Av da parte dell'ufficio istruttoria onde consentire la regolarizzazione in tempi brevi. Rimane l'obbligo in capo al pensionando di presentare comunque in via telematica il modello di dichiarazione definitivo alla scadenza regolamentare stabilita.

Il pensionando che si cancella contestualmente all'istanza di pensione deve indicare nell'istanza stessa il reddito IRPEF ed il volume d'affari prodotti nell'anno di cancellazione e pagare le eventuali autoliquidazione tramite l'apposito M.Av. che verrà emesso dalla Cassa.

Per tutti bollettini M.AV emessi per il pagamento dei contributi dovuti deve essere rispettato il termine di scadenza indicato nel M.AV stesso, pena il pagamento di oneri accessori per il ritardato versamento.

Alla domanda di pensione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modello DRA/Pens**
- b) **Modello AV/Istr.Pens**
- c) **Modello DF –RED ISTRUTTORIA**